



**STUDIO ASSOCIATO
ZANOVELLO
& PARTNERS**

Associazione Professionale tra
Dottori Commercialisti e Esperti Contabili

**AI SIGG. CLIENTI
LORO SEDI**

Circolare clienti n. 19/2026

OGGETTO: DEDUCIBILITÀ AMMORTAMENTI SU BENI CONCESSI IN COMODATO A FORNITORI

Con ordinanza n. **18431** dell'8 giugno 2026, la Corte di Cassazione ha confermato la **deducibilità degli ammortamenti** in capo al proprietario per i beni concessi in **comodato** a un fornitore che, per conto del primo, fornisce beni o esegue lavorazioni.

Si tratta di una prassi consolidata nei casi in cui un'impresa commissiona a un fornitore beni o lavorazioni che richiedono l'utilizzo di **stampi** con caratteristiche particolari e con elevati costi di acquisto, che il fornitore non è in grado di sostenere. In tali situazioni lo stampo viene acquistato dal cliente e consegnato in comodato al fornitore. Il contratto deve disciplinare diritti e obblighi delle parti, in particolare l'**utilizzo esclusivo** dello stampo per le lavorazioni commissionate dal proprietario, con divieto di impiego per altri clienti, e l'obbligo di **riconsegna** al termine della fornitura.

In questi casi l'ammortamento dei beni in capo al proprietario non è mai stato oggetto di contestazione, in quanto gli stampi, pur non utilizzati direttamente dal proprietario, servono a produrre beni o lavorazioni a lui stesso commissionati.

Quanto all'**imputazione contabile**, nella situazione più semplice il costo del bene o della lavorazione è interamente imputato a conto economico nelle voci **B.6** (acquisti) o **B.7** (servizi). Nel caso di comodato di stampi propri, il costo dell'acquisto si riduce e si aggiunge la quota di **ammortamento**, imputata alla voce **B.10 b)**. Il risultato dell'area caratteristica (A-B) resta **identico** nelle due situazioni, cambiando solo la suddivisione dei costi tra le voci di conto economico, come riepilogato a titolo esemplificativo nella tabella che segue:

Voce di conto economico	Senza comodato	Con comodato
B.6 (acquisti) / B.7 (servizi)	1.000	950
B.10 b) (ammortamenti)	—	50
Totale costo	1.000	1.000

Con riferimento alla **valutazione delle rimanenze**, nel caso del comodato occorre tenere conto, se l'effetto è rilevante, non soltanto del costo di acquisto ma anche della quota di ammortamento.

Sul piano **IVA**, proprietario e fornitore devono predisporre la documentazione prevista dal **Dpr 441/97**, al fine di vincere la presunzione di cessione (per il cliente) e di acquisto (per il fornitore) prevista dall'**articolo 53** del Dpr Iva.

Una variante frequente nella contrattualistica si verifica quando l'acquisto dello stampo è effettuato direttamente dal **fornitore**, che riceve dal cliente un **contributo** per l'acquisto. In tal caso il fornitore contabilizza l'importo ricevuto come costo pluriennale, da ammortizzare in base alle **unità prodotte**, ai sensi dell'**Oic 24, paragrafo 60**.

Le considerazioni esposte, sebbene riferite al caso degli stampi, si estendono a tutte le immobilizzazioni o attrezzature impiegate nella produzione di beni o servizi commissionati a terzi.

Distinti saluti.

Padova, 19/06/2026

Studio Associato Zanolello & Partners



**STUDIO ASSOCIATO
ZANOVELLO
& PARTNERS**

Associazione Professionale tra
Dottori Commercialisti e Esperti Contabili

L'ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO' COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI O INESATTEZZE E NON PUO' ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA